

L.R. 01 Settembre 1999, n. 19
Istituzione del prestito d'onore.(1)

Art. 1
(Finalità)

1. La presente legge disciplina la concessione di finanziamenti a favore di soggetti inoccupati e disoccupati per la promozione di iniziative imprenditoriali.

Art. 2
(Soggetti beneficiari)

1. Possono accedere ai finanziamenti previsti dalla presente legge i soggetti in possesso, alla data della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

- a) stato di disoccupazione ovvero inoccupazione di lunga durata, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181;(1a1)
- b) residenza nella Regione;
- c) età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni;
- d) che non beneficino di analoghi finanziamenti statali o di altri soggetti pubblici.

Art. 3
(Progetti finanziabili)

1. Sono finanziabili i progetti ritenuti validi sotto il profilo delle competenze, della capacità del soggetto proponente, della fattibilità tecnica e della redditività dell'iniziativa, finalizzati alla realizzazione di un'attività autonoma in forma individuale, ad eccezione delle libere professioni dei settori sensibili ai sensi della normativa e degli orientamenti comunitari vigenti in materia.(1a2)

2. (1a3)

3. L'attività prevista dal soggetto deve essere svolta per almeno cinque anni dalla data del provvedimento di ammissione alle agevolazioni.

Art. 4
(Agevolazioni)

1. Ai soggetti di cui all'articolo 1 i cui progetti siano ritenuti validi sono concesse le seguenti agevolazioni:

- a) contributo a fondo perduto fino a 15 mila euro;(1a4)
- b) prestito agevolato fino a 15 mila euro, restituibile in cinque anni ad un tasso a carico del beneficiario pari al 2,5 percento annuo. A tal fine la Regione stipula apposite convenzioni con primari istituti di credito, attraverso le quali garantire il pagamento della differenza tra il tasso definito in convenzione e quello previsto a carico del beneficiario. I prestiti possono altresì avvalersi delle garanzie di cui all'articolo 52 della legge regionale 22 maggio 1997, n. 11;(1a5)
- c) servizi di assistenza tecnica da parte di un tutor specializzato nella fase di realizzazione degli investimenti e di avvio della gestione delle iniziative.

2. Per la realizzazione del progetto sono ammissibili le spese, al netto dell'IVA, relative all'acquisto di attrezzature ed altri beni materiali ed immateriali ad utilità pluriennale. I beni e le attrezzature devono essere direttamente collegati al ciclo produttivo, nuovi di fabbrica od usati, a condizione che non siano stati oggetto di precedenti agevolazioni pubbliche e offrano idonee e comprovate garanzie di funzionalità.

3. Non sono ammissibili le spese sostenute anteriormente alla data del provvedimento di ammissione delle agevolazioni. Non sono, inoltre, ammissibili le seguenti spese per:

- a) l'acquisto di terreni;
- b) la costruzione, la ristrutturazione e l'acquisto, anche mediante locazione finanziaria, di immobili;
- c) prestazioni di servizi;
- d) stipendi e salari.

Art. 5

(Valutazione ed ammissibilità delle domande)

1. Le domande di ammissione alle agevolazioni vengono presentate direttamente, o tramite terzi, preso gli uffici della BIC Lazio S.p.A.. Alle domande deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta secondo uno schema predisposto dalla Regione e che contenga le informazioni necessarie a valutare la validità dell'iniziativa. (1a)
2. Le domande di agevolazione sono valutate, sulla base di criteri predeterminati dalla Giunta regionale con propria deliberazione, da un comitato, nominato dal Presidente della Giunta entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione. Tale comitato di valutazione è composto da tre funzionari indicati dagli Assessori competenti in materia di politiche per il lavoro, per lo sviluppo economico e le attività produttive, per l'economia e la finanza regionale. Il comitato di valutazione è presieduto dal direttore regionale alla formazione e politiche del lavoro o da un suo delegato (1ab)
3. Il comitato esprime la valutazione, vincolante ai fini delle agevolazioni, entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento delle domande. (1a)
4. La BIC Lazio S.p.A. previo parere obbligatorio e strumentale, come previsto dal comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 8 concernente i fondi speciali regionali, delibera la concessione delle agevolazioni entro venti giorni dall'acquisizione del parere stesso.(1a) (1ac)

Art. 6

(Concessione delle agevolazioni)

1. La delibera del BIC Lazio di ammissione alle agevolazioni individua il soggetto beneficiario e le caratteristiche del progetto finanziato, stabilisce le spese ammesse ed i tempi di attuazione delle iniziative ed indica l'importo delle agevolazioni concesse.(1a)
2. I beni oggetto delle agevolazioni sono vincolati all'esercizio dell'attività per almeno 5 anni dalla data della delibera di ammissione alle agevolazioni.
3. Qualora il comitato ritenga che l'iniziativa sia valida ma non immediatamente attuabile, il proponimento può essere ammesso ad un percorso formativo, gratuito, finalizzato a sviluppare il progetto operativo.
4. Si ritengono immediatamente operativi i progetti in possesso delle eventuali autorizzazioni amministrative necessarie, di preventivi completi e congrui degli investimenti previsti, della disponibilità dei locali.
5. Per le attività di istruttoria, di tutoraggio e formazione la Regione si avvale del supporto tecnico del B.I.C. Lazio.
- 5 bis. La BIC Lazio S.p.A. utilizza per l'erogazione del contributo, le somme disponibili nel fondo speciale di cui all'articolo 9 bis costituito presso il BIC medesimo. Per l'attuazione del provvedimento agevolativo il BIC Lazio S.p.A. provvede a stipulare un contratto con l'impresa beneficiaria nel rispetto della presente normativa.(1b)

Art. 7

(Prestito agevolato)

1. Il prestito agevolato è posto in ammortamento dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di erogazione. Per il periodo di preammortamento sono dovuti gli interessi, nella misura del tasso agevolato, da versare entro il 31 dicembre dell'anno di erogazione del prestito.

Art. 8

(Controlli e revoca delle agevolazioni)

1. La Giunta regionale può effettuare ispezioni e verifiche intese ad accertare la permanenza dei requisiti che hanno determinato la concessione delle agevolazioni.
2. Nel caso in cui i requisiti di ammissione risultino non più sussistenti, la Giunta regionale delibera l'immediata revoca delle agevolazioni concesse, attivando il recupero delle somme e delle relative spese.

Art. 9
(Relazione semestrale)

1. L'Assessorato competente in materia di politiche per il lavoro della Regione presenta una relazione semestrale sull'utilizzazione delle agevolazioni da parte dei beneficiari e sui risultati complessivi delle iniziative agevolate.

Art. 9 bis

1. Per le finalità di cui alla presente legge viene costituito un fondo speciale, per la cui gestione la Regione stipula apposita convenzione con la BIC Lazio S.p.A..

2. Il fondo è finanziato con gli stanziamenti previsti al comma 2 dell'articolo 10.(1c)

Art. 10
(Norme finanziarie)

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui alla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di Lire 8 miliardi, di cui 2 miliardi per il 1999, 3 miliardi per l'anno 2000 e 3 miliardi per l'anno 2001.

2. In relazione a quanto stabilito dal comma 1, è istituito nel bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1999 il capitolo di spesa 24107 con la seguente denominazione: "Contributi a fondo perduto ed in conto interessi e servizi di assistenza tecnica, formazione e tutoraggio del prestito d'onore" con lo stanziamento di Lire 2 miliardi, mediante l'utilizzazione dello stanziamento iscritto per il 1999 al capitolo 29002, lettera a), elenco 4, allegato al bilancio stesso.

3. La copertura finanziaria dell'onere previsto per gli anni successivi è assicurata dalla proiezione pluriennale 1999-2001 della medesima posta contabile iscritta all'elenco 4.

Note :

(1) Pubblicata sul BUR 20 settembre 1999, n. 26 (S.O. n.2).

(1a1) Lettera sostituita dall'articolo 61, comma 1 della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 2

(1a2) Comma modificato dall'articolo 61, comma 2, lettera a) della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 2

(1a3) Comma abrogato dall'articolo 61, comma 2, lettera b) della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 2

(1a4) Comma modificato dall'articolo 61, comma 3, lettera a) della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 2

(1a5) Comma modificato dall'articolo 61, comma 3, lettera b) della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 2

(1a) Comma così sostituito dall'articolo 31 della legge regionale 16 febbraio 2000, n. 12.

(1ab) Comma modificato dall'articolo 61, comma 4, lettera a) della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 2

(1ac) Comma modificato dall'articolo 61 della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 2

(1b) Comma inserito dall'articolo 31 della legge regionale 16 febbraio 2000, n. 12.

(1c) Articolo inserito dall'articolo 31 della legge regionale 16 febbraio 2000, n. 12.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.